

simulo il mio timore che i tribunali militari si trovino ben sovente impigliati in gravi ed intricate questioni, per cui lo scopo, al quale mira questa legge, sarebbe in gran parte fallito.

GIORGINI. Chiedo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIORGINI. Io osserverò all'onorevole commissario regio che vi erano due sistemi da seguire. Si potevano individuare i diversi atti che dovessero essere considerati come tentativo di diserzione.

Questo sistema ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi inconvenienti. Ad ogni modo non è quello che fu adottato dal Governo e dalla Commissione. L'uno o l'altra sono trovati d'accordo in questo concetto, che tutti codesti atti si dovessero comprendere sotto una formola abbastanza lata e capace per abbracciarli tutti.

Ora io credo che tutte le difficoltà alle quali può dar luogo la teoria del conato davanti ai tribunali restino così nel sistema della Giunta e del Ministero, come in quello dell'onorevole Mordini.

Io non veggio come l'adottare la proposta da lui fatta renda più difficile l'applicazione della legge ai casi speciali che possano presentarsi.

Ciò posto, tra i due sistemi di redigere una legge nuova o quello di riferirsi ad una già esistente quando l'effetto è il medesimo; io personalmente preferisco il secondo, e per conseguenza appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Mordini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mordini.

CRISPI. Vorrei far osservare all'onorevole commissario regio che questa legge sacrifica molti principii di diritto penale per non dover noi esser tanto indulgenti da sacrificarne degli altri.

Io non credo veramente che nei tribunali possano sorgere difficoltà per l'applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare.

Se questo fosse vero, allora anziché venire ad una riforma così importante per un solo caso speciale, siccome vuol farsi coll'articolo 3 del progetto di legge, l'onorevole commissario regio dovrebbe venir qui a proporci per tutti i reati il mutamento che egli apporta nella definizione del tentativo di diserzione.

Io non trovo necessario di parlarvi della teoria del tentativo per difendere l'emendamento dell'amico mio il deputato Mordini; sarebbe un lusso inutile d'erudizione che non si affa alle mie abitudini. Basta soltanto il ricordarvi che cotesta teoria è un portato della scienza italiana. Il nostro paese fu il primo ad attuarla nei suoi Codici; la Francia in questo non fece che seguirci.

Poichè andiamo a sazionare una legge, la quale esacerba tutte le pene, è bene determinarvi che il colpevole venga punito secondo i gradi della sua imputabilità. Il reato può non aver esecuzione, e quindi non produrre il danno sociale per motivi che non sempre dipendono dalla volontà del colpevole. Giustizia vuole che nelle varie fasi la reità rievva differente punizione.

Io non ho altro a dire.

Riferendoci al Codice penale militare noi, anziché promuovere questioni, le tronchiamo.

La nuova legge invece potrà essere cagione di dubbi. L'articolo 3 nel modo come è redatto nel progetto del Governo potrebbe dare a credere che esso alluda ad un reato *sui generis* diverso dal tentativo definito dagli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare. A togliere coteste incertezze val meglio riferirci al Codice; quindi appoggio l'emendamento dell'onorevole Mordini.

CASTAGNOLA. Io concorro nel parere esternato dagli onorevoli Mordini e Crispi; tuttavia non mi so acconciare all'emendamento proposto, perchè mi sembra inutile.

Diceva testè l'onorevole Crispi, e, a mio avviso, assai bene, che la legge attuale non distrugge le altre disposizioni del Codice penale se non in quanto colla legge stessa vi si fa immutazione; dunque quello che coll'attuale legge non si tocca rimane qual è.

Se così sono le cose, parmi assai più logico di sopprimere semplicemente l'alea; il dire che, in caso di diserzione, si richiamano in vigore le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 del Codice militare, indurrebbe la conseguenza che, per tutti gli altri casi in cui espressamente non si richiamano in vigore, non si dovessero più applicare le regole stabilite dal Codice militare. Questo rimane qual è, salvo nelle cose in cui vi si porta un attacco diretto.

MORDINI. Domando la parola.

CASTAGNOLA. Dunque, se si vuole che anche nella diserzione si applichi la teoria del tentativo, parmi più conveniente dir nulla e sopprimere l'alea; ma il votare per un semplice richiamo al Codice penale militare, che sempre di sua natura si deve intendere rimanere in vigore, io lo credo, nonchè inutile, pericoloso.

Per questi motivi adunque, io dichiaro che voterò contro l'emendamento Mordini, sebbene entri nelle sue viste, ma che in pari tempo voterò contro l'alea quale è proposto dalla Commissione.

MORDINI. Credo che una semplice osservazione mi metterà pienamente d'accordo coll'onorevole Castagnola.

Egli forse non ricorda che il tribunale supremo di guerra non ha voluto riconoscere l'applicabilità della teoria del tentativo nei casi di diserzione; che quindi è necessaria una dichiarazione formale della Camera, altrimenti, se noi lasciamo le cose come sono, sorgerebbero sempre i soliti dubbi, e il tribunale supremo di guerra pronuncierebbe come ha pronunciato finora.

Credo che questa osservazione lo porrà d'accordo con me, e che avrò il piacere di contare anche il suo voto in favore del mio emendamento.

CASTAGNOLA. Io non conosceva la giurisprudenza stata adottata a questo riguardo dal tribunale supremo di guerra: osservo però che la stessa parmi contraria al disposto degli articoli 31 e seguenti, i quali ammettono il tentativo per tutti i reati.

Se però lo scopo dell'emendamento non è che quello di far applicare la teoria del tentativo anche al reato di diserzione, ritiro le mie osservazioni.